

Le esportazioni verso Paesi extrae



Presentazione a cura di Simone Del Nevo

L'esportazione

Un'operazione di vendita si qualifica come esportazione se comporta l'attraversamento di una dogana comunitaria in uscita.

Sono tali:

Vendita a cliente extraue con consegna in extraue

Vendita a cliente UE con consegna in extraue

Vendita a cliente Italia con consegna in extraue

I documenti per esportare

I documenti per esportare variano a seconda del Paese di destinazione ed a seconda della tipologia (voce doganale) della merce oggetto dell'export

L'esportatore deve pertanto individuare con esattezza la voce doganale dei prodotti esportati

NOMENCLATURA COMBINATA

Con il termine “nomenclatura combinata” si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti.

Negli scambi intraUE (acquisti e/o vendite) è sempre un codice di 8 numeri

Nell'export con l'extraUE i numeri sono 8

Nell'import da extraUE i numeri sono 10

I caratteri salgono a 12 solo per i prodotti agricoli

VOCE DOGANALE

Per individuare l'esatta "voce doganale" si può consultare:

-La Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre vengono pubblicati i codici validi per l'anno successivo)

-Il sito dell'Agenzia delle dogane:

www.agenziadoganemonopoli.gov.it

- Un spedizioniere/doganalista di fiducia

-Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per la compilazione dei modelli instrastat

- L'Agenzia delle Dogane

- ▣ L'OPERATORE ECONOMICO
- ▣ IL CITTADINO

ti trovi in: [Home](#) - Dogane



In evidenza

- ▲ 28/11/2014
Guasto linea dati - Ufficio delle dogane di Malpensa - pdf
- ▲ 27/11/2014
Nota n. 131454 del 27 novembre 2014 - Regolamento UE n. 1223/2014 del 14.11.2014 che modifica il Regolamento CEE2454/93 art. 544 paragrafo c) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 330/37 del 15.11.2014 - (pubblicato il 27/11/2014)
- ▲ 27/11/2014
Comunicazione del 27 novembre 2014 - Prolungamento dell'accordo stipulato tra Amministrazione doganale russa (FCS) e Associazione garante russa ASMAP, fino al 28 Febbraio 2015 - (pubblicato il 27/11/2014)
- ▲ 25/11/2014
Comunicazione del 24 novembre 2014 - Legge 30 ottobre 2014, n. 161 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis - pdf
- ▲ 24/11/2014
Accordo di mutuo riconoscimento AEO UE - Cina

Focus innovazioni

- ▲ Pagamento tramite bonifico
- ▲ Sdoganamento in mare
- ▲ Fast corridor



Servizi online

- ▲  Servizio Telematico Doganale
- ▲ AIDA - Servizi per l'interoperabilità
- ▲  ASSISTENZA online
- ▲  elearning academy
- ▲ Stato delle applicazioni
- ▲ Tariffa doganale TARIC
- ▲ Tracciamento movimenti di esportazione o di transito (MRN)
- ▲ Controllo online Partite IVA comunitarie

In un click

- ▲ Ufficio Telematico di Relazioni con il Pubblico
- ▲ Norme e accordi
- ▲ Accise
- ▲ Intrastat
- ▲ Laboratori e attività chimiche
- ▲ Cambi doganali
- ▲ Calendario contribuente
- ▲ Posta Elettronica certificata (PEC)
- ▲ Articolazione degli uffici



Nomenclature ▶ Note ▶ Cadd ▶ Misure ▶ Regolamenti ▶ Certificati ▶ Dati Generali ▶

Taric ▶

Rex

Visualizza

Indice Taric

Ricerca per parole

Per Nota

Comunitaria

Per Nota

Nazionale

AIDA

Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 27/11/2014



In copertina

Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.



(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)

INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

La I.T.V. è un **parere**, relativo alla classificazione delle merci, rilasciato “**ad personam**” ad ogni operatore che ne faccia richiesta per i propri prodotti.

Ha validità di **6 anni** a partire dalla data del suo rilascio.
Dal 1 giugno 2016 la validità verrà ridotta a 3 anni

La domanda di I.T.V. deve essere **preventiva** alla presentazione della merce in dogana.

E' stata introdotta in Germania sin dal 1902, ma solamente con il **Regolamento 1715/90** è stata adottata anche in ambito Comunitario.

INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

Chiunque può chiedere una I.T.V.
(anche un operatore non comunitario).

Una I.T.V., in caso sopravvenuta incompatibilità con nuove note esplicative cessa di avere validità.

Il richiedente può **opporre ricorso** contro una I.T.V.
da lui stesso provocata qualora la decisione non sia conforme alle aspettative.

INFORMAZIONI VINCOLANTI

L'ITV è vincolante solo se rilasciata nel quadro del sistema unionale della banca data EBTI.

L'operatore ha l'obbligo di indicare il possesso della ITV nella dichiarazione doganale (casella 44)

L'operatore in possesso di IVO non ha l'obbligo ma è consigliato che indichi la presenza della IVO in bolletta doganale (casella 44)

Sia la ITV che la IVO **valgono al massimo 3 anni**

Nuovo modello di ITV

ITV: deve essere presentata solo per 1 tipo di merce (merci simili la cui distinzione è irrilevante ai fini della classificazione sono considerate un solo tipo di merce)

IVO: deve essere presentata per un solo tipo di merce ed autonomamente per chiarire l'origine preferenziale o eventualmente l'origine non preferenziale

ITV e IVO

DAMANDA ITV: a mezzo raccomandata o PEC **direttamente a Roma** ed in copia per conoscenza alla dogana competente della sede legale della ditta richiedente

DOMANDA IVO: continuerà ad essere **presentata a livello periferico** presso la dogana competente in base a dove risiede il richiedente oppure dove l'IVO dovrà essere utilizzata

Il richiedente di ITV e IVO coincide con il titolare della decisioni e dovrà indicare il proprio codice EORI

Anche un soggetto stabilito fuori dal territorio della UE potrà richiedere una ITV presso il Paese nel quale ha ottenuto il codice EORI

TEMPI ISTANZE ITV E IVO

Entro 7 giorni dalla ricezione della domanda la stessa viene pubblicata nella banca dati EBTI

Entro 30 giorni le autorità possono chiedere ulteriori chiarimenti e documentazione

Entro 120 giorni viene rilasciato il parere

In casi straordinari l'ufficio potrà chiedere **ulteriori 30** (decorsi i 120) per rilasciare il parere

VALENZA DELLE ITV E IVO

Le decisioni di ITV E IVO sono vincolanti per le autorità doganali dalla UE e per il richiedente dalla data della notifica

Le decisioni rilasciate post 1 maggio 2016 varranno 3 anni quelle rilasciate prima manterranno la precedente scadenza (era di 6 anni)

DEFINIZIONE DI ESPORTATORE

Il soggetto che assume la veste di esportatore deve essere un soggetto stabilito nella ue

Eccezione a tale regola solo per i privati che esportano le merci nei bagagli personali (che possono dunque essere soggetti extraue)

L'operatore economico extraUE deve affidare ad un soggetto stabilito nella UE le operazioni doganali in modo che quest'ultimo agisca in qualità di esportatore per suo conto

RAPPRESENTANTI FISCALI

La semplice nomina di un rappresentante fiscale non garantisce la sussistenza dei requisiti di cui alla precedente slide come neppure il possesso di un codice EORI da parte del medesimo rappresentante fiscale

Per poter effettuare un'operazione doganale di export il rappresentante fiscale deve utilizzare un rappresentante doganale stabilito nella UE che assuma la veste in casella 2 del DAU di esportatore.

RAPPRESENTANZA DOGANALE

Chiunque ha diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali

RAPPRESENTANZA DIRETTA: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato

RAPPRESENTANZA INDIRETTA: il rappresentante agisce in nome proprio per conto del rappresentato

CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE: il rappresentante doganale deve essere stabilito nella UE

IL MANDATO

Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarino di agire in veste di rappresentanti di fornire la prova della delega.

Nel caso di attività di rappresentanza svolta in modo regolare le autorità doganali chiedono di esibire tali prove solo su richiesta.

DICHIARAZIONI DOGANALI NORMALI

La documentazione a supporto della dichiarazione non è più richiesta in forma obbligatoria ma dovrà essere esibita se richiesta da un controllo doganale.

La consegna della documentazione potrà avvenire mediante il “fascicolo elettronico”: insieme dei documenti a corredo delle dichiarazioni doganali

PROCEDURA DI SDOGANAMENTO PRESSO LUOGHI APPROVATI

La “vecchia” procedura domiciliata viene trasformata in una dichiarazione ordinaria effettuata presso luoghi autorizzati dall’autorità doganale.

Le nuove domande di autorizzazione dovranno essere presentate presso gli uffici delle dogane competenti (direzione regionale) presso cui l’operatore tiene la contabilità principale doganale

LE VECCHIE PROCEDURE DOMICILIATE

Le vecchie autorizzazioni alle procedure domiciliate manterranno validità sino al riesame da parte della dogana che dovrà concludersi necessariamente entro il primo maggio 2019 e dovranno essere utilizzate nel rispetto della normativa del nuovo CDU.

Le modalità operative imporranno di presentare DAU come dichiarazioni normali in dogana (codice A anziché Z nella casella tipo di dichiarazione)

ABILITAZIONE LUOGHI

Per le imprese il luogo per la presentazione delle merci coinciderà con i luoghi di svolgimento della propria attività

Per i CAD coinciderà con i luoghi degli operatori economici per conto dei quali opereranno di volta in volta

Sempre per i CAD le richieste di approvazione di nuovi luoghi non potranno eccedere l'ambito regionale/interregionale/interprovinciale (con riferimento alla propria sede)

SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO

Un operatore appositamente autorizzato potrà presentare la dichiarazione doganale presso l'ufficio delle dogane in cui è stabilito per merci presentati anche in altri Stati membri

L'ufficio doganale di controllo riceverà la dichiarazione doganale e selezionerà i controlli da effettuare provvedendo eventualmente ad incamerare i dazi

L'ufficio doganali di presentazione (che riceve la merce) riscuoterà i diritti della fiscalità interna (iva) ed effettuerà i controlli sicurezza ed i controlli richiesti dall'ufficio di controllo

L'istituto di sdoganamento centralizzato all'importazione ed esportazione troverà piena applicazione entro il 1 ottobre 2020 per l'import ed il 2 marzo 2020 per l'export

IL RUOLO DELLA FATTURA

La fattura di esportazione è un fattura non imponibile Iva ai sensi dell'articolo 8 DPR 633/72:

Art. 8, primo comma, lettera A: il trasporto internazionale a cure del cedente nazionale

Art.8, primo comma, lettera B: il trasporto internazionale a cura del cessionario (90 giorni)

Art.8, primo comma, lettera C: NON è un'esportazione ma una vendita nazionale nei confronti di un esportatore abituale.

La non imponibilità iva trova giustificazione nella prova di avvenuta export

FATTURA IMMEDIATA?

Nella dichiarazione doganale di export è fondamentale che venga inserito in casella 22 la moneta ed importo fatturato.

Al fine di inserire tale campo obbligatorio il doganalista deve ricevere sempre un documento che valorizzi i beni oggetto dell'export

FATTURA COMMERCIALE

Di fatto tutte le esportazioni sono sempre accompagnate da fatture immediate

FATTURA PRO-FORMA/LISTA VALORIZZATA

Nel caso di invii di merce non in conto vendita si emettono le fatture pro-forma/liste valorizzate proprio al fine di indicare alla dogana il valore delle merci oggetto della spedizione. (documento che non viene registrato ai fini iva)

I dati della fattura

La fattura di export normalmente viene compilata con i seguenti elementi:

Cliente: non è obbligatorio indicare la sua “partita iva”

Voce doganale: non obbligatoria ma suggerita

Incoterm: non obbligatorio ma suggerito

Origine non preferenziale: obbligatorio a seconda del Paese di destinazione

Origine preferenziale: non obbligatorio ma utile se la merce soddisfa le condizioni per essere definita tale

Pesi: netti e lordi (eventualmente anche il peso della sola merce preferenziale)

Firma della fattura: obbligatoria solo in presenza di alcune dichiarazioni (come quella relativa all'origine preferenziale)

Varie dichiarazioni sempre più rare: veridicità e congruità dei prezzi, anti israeliana (dichiarazione discriminatoria)

La dichiarazione di origine preferenziale

VERSIONI IN ITALIANO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ..

Cumulo applicato con ...

Cumulo non applicato

(in luogo dei puntini sospensivi andrà indicato il Paese di origine). Segue la firma dell'esportatore (dove necessario)

La dichiarazioni è "libera" (non necessita di alcuna autorizzazione doganale) per spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro.

La dichiarazione necessita di autorizzazione doganale (assunzione dello status di esportatore autorizzato a rilasciare dichiarazioni di origine su fattura) per spedizione di valore superiore a 6.000 euro

I DOCUMENTI DI ORIGINE PREFERENZIALE

L'origine preferenziale in export può essere dichiarata:

Su fattura

Facendo emettere il certificato Eur 1

Facendo emettere il certificato Eur-Med

Per le spedizioni verso la Turchia è possibile fare emettere il certificato ATR che NON attesta il carattere preferenziale delle merci ma viene emesso per tutte le merci in libera pratica nella UE

IL CERTIFICATO DI ORIGINE DELLA CCIAA

Il documento che attesta l'origine non preferenziale delle merci è il certificato di origine rilasciato dalla CCIAA competente per territorio

La domanda può essere effettuata "on-line" ma il documento deve essere ritirato fisicamente.

Per stabilire l'origine non preferenziale si deve fare riferimento all'articolo 60 del codice doganale comunitario ed agli allegati 22-01 delle DAC

In aiuto si possono consultare i pareri del WTO

ESPORTAZIONI LIBERE?

In genere le merci sono tutte di libera esportazione ma per alcuni prodotti (voci doganali) e per alcune destinazioni può rendersi necessaria un'autorizzazione doganale all'export.

Attenzione agli embarghi all'export in particolare

Iran

Russia

Attenzione ai beni Dual Use

LE DICHIARAZIONI DI LIBERA ESPORTAZIONE

Consapevole di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a DICHIARARE che la merce esportata con fattura in oggetto non è vincolata a licenze e quindi:

- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) N.388/2012 del consiglio, del 19 aprile 2012 che modifica e aggiorna il regolamento (CE) 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (DUAL USE) (Y901)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) N.267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran che abroga il Regolamento (CE) n.423/2007 del consiglio, del 20 aprile 2007 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a uso militare concernenti le misure restrittive nei confronti dell'IRAN (Y920)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) N.204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive nei confronti della LIBIA (Y920)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) N. 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012 che modifica il regolamento (CE) N.338/97 del consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. (CONVENZIONE DI WASHINGTON -CITES-) (Y900)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) N.116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) N. 3911/92 del consiglio, del 9 dicembre 1992 , relativo all'esportazione di BENI CULTURALI. (Y903)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) N. 1236/2005 del consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. (Y904-Y906)
- Non rientra nell'elenco delle sostanze incluse nel regolamento (CE) N. 689/2008 del consiglio, del 17 giugno 2008, relativo all'esportazione di sostanze chimiche pericolose, psicotrope e/o stupefacenti (Y916) (Y917)
- Non rientra tra i prodotti contenenti pelliccia di cane o di gatto in conformità del regolamento (CE) N. 1523/2007 (Y922)
- Non contiene sostanze che riducono lo strato di Ozono come da regolamento (CE) N. 1005/2009 (Y902) , (COD.ADD. 4999)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico (Y924)
- Non contiene gas fluorurati ad effetto serra che riducono lo strato di ozono, come da reg. (CE) N. 1005/2009. (Y926)

- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008 e successive modifiche che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il Regolamento (CE) n.817/2006 (Y912)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) 1210/2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 2465-1996 (COD.ADD. 4099)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n.1277/2005 della Commissione del 27 luglio 2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n.111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra le Comunità e i paesi terzi (COD.ADD. 4039)
- Non rientrano nell'elenco delle merci destinate alla Repubblica democratica e popolare di Corea elencate nel Reg.CE n. 329/2007 e successive modifiche
- Non rientrano nei rifiuti di cui agli elenchi delle vigenti disposizioni di legge
- Non contiene sostanze quali efedrina, pseudo efedrina, safrolo, LPS/SPX come da regolamento (CE) n. 1277/2005 e successivi aggiornamenti (Reg.225/2011) relativi alle sostanze precursori della droga o stupefacenti. (COD.ADD. 3201)
- Non rientra tra le merci alle quali si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE. (Y930)
- Rientra tra le merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformità a quanto stabilito dall'articolo n.6 punto 1 della Decisione della Commissione 2007/275/CE (Y931)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) N.174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005 concernente misure restrittive nei confronti della Costa D'Avorio. (Y920)
- Non rientra nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.1005/2008 del Consiglio del 29/09/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regolamenti (CEE) n.2847/93, (CE) n.193/2001 e (CE) n.601/2004 e che abroga i Regolamenti (CE) n.1093/94 e (CE) n.1447/1999 (Y927)
- Non rientra tra le merci per la quale si applica il Regolamento (CE) nr.1984/2003 del Consiglio del 08/04/2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso. (Y909)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) N. 131/2004 Del Consiglio del 26 gennaio 2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del SUDAN (Y920)
- Non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1332/2013 (Y935)

LA PROVA DELL'AVVENUTA EXPORT

La non imponibilità iva della fattura di export deve essere comprovata da idonea documentazione doganale:

Dal 01.07.07 le dichiarazioni doganali, in via sperimentale
Sono state smaterializzate

Dal 01.07.09 le bollette di export sono esclusivamente
Telematiche

Non possono pertanto essere più emesse dichiarazioni
doganali cartacee

Export control System

La Fase 1
(dal 01.07.07)

ha informatizzato
le operazioni di esportazioni

che vedono coinvolti i due uffici
doganali
di esportazione e di uscita
per i quali

prima delle attuali disposizioni

l'esemplare 3 del DAU scortava la
merce.

ADEMPIMENTI OPERATORE

L'operatore è tenuto a presentare la
dichiarazione doganale (DAU)

completa in ogni sua parte
all'ufficio doganale di esportazione che

(ai sensi dell'art. 796bis delle DAC)

una volta ricevuta detta dichiarazione
ed autorizzato lo svincolo delle
merci

consegna al dichiarante

il Documento di
Accompagnamento Esportazione
(DAE)

IL DAE

(DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO ESPORTAZIONE)

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		MRN
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI	2 Speditore/Esportatore <input type="checkbox"/>	N.		
	8 Destinatario		N.	
	18 Identità del mezzo di trasporto alla partenza			
	29 Ufficio d'uscita			
		5 Articoli	6 Totale dei colli	Data del rilascio: Ufficio doganale:
		15 C.P. sped./esport. a		17 Cod P. destinaz. a
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri — N. contenitori — Quantità e natura		32 Artic. N.	33 Codice delle merci
				35 Massa lorda (kg)
				38 Massa netta (kg)
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			46 Valore statistico	
E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE			K CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA	
Risultato:			Data di arrivo:	
Suggerii apposti: Numero:			Controllo dei sigilli:	
marche:			Osservazioni:	
Termine limite (data):				

IL DAE

Al fine di completare le formalità doganali presso l'ufficio di esportazione non sarà più necessario esibire il DAE cartaceo essendo sufficiente comunicare a tale ufficio il numero MRN della dichiarazione di esportazione con il relativo codice a barre.

Il DAE cartaceo potrà essere utilizzato sino al 01.03.19

II CODICE MRN

II DAE

riporta gli estremi dell'MRN

(numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale)

avendo la funzione di
“accompagnare la merce” dalla
dogana di esportazione

(o dal magazzino autorizzato per la partenza delle merci nel caso di
svolgimento dell'operazione in procedura di domiciliazione)

alla dogana di uscita

UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE

**L'ufficio di esportazione
una volta svincolata la merce
trasmette elettronicamente
gli elementi della
Dichiarazione doganale
all'ufficio di uscita
indicato nella dichiarazione
doganale
alla casella 29.**

MESSAGGIO DI RITORNO

L'ufficio doganale di uscita
invia
alla dogana di esportazione
il messaggio
“risultati di uscita”

entro il
giorno lavorativo successivo a
quello in cui le merci lasciano il
territorio doganale dell'UE

LA PROVA DELL'AVVENUTA ESPORTAZIONE

E' costituita
dal messaggio
“risultati di uscita”
che l'ufficio doganale di uscita
invia
all'ufficio doganale di esportazione

e che viene registrato
nella base dati del
sistema informativo doganale
nazionale (AIDA).

CONTENUTO MESSAGGIO DI USCITA

Il messaggio
“risultati di uscita”
contiene l’informazione relativa

all’uscita effettiva della merce
con o senza eventuali
difformità

o di uscita respinta per non
conformità con la normativa
doganale

NON SERVE IL DOCUMENTO CARTACEO

La stampa
della notifica di esportazione
non è rilevante
al fine di dimostrare
la prova dell'avvenuta
esportazione

La prova dell'export è costituita
dal messaggio presente
“a sistema”

CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Le prove di avvenuta esportazione devono essere conservate 5 anni

E' necessario che l'esportatore conservi:

DAU: per controllare il contenuto della dichiarazione doganale

DAE: per individuare il codice MRN

Appuramento del codice MRN sul sito della dogana (come detto non necessariamente da stampare).

IL SITO INTERNET

Il dato contenuto
nel sistema informativo
dell'Agenzia delle Dogane
è consultabile dagli operatori
economici
tramite la digitazione dell'MRN

(Mouvement Reference Number)

assegnato dal sistema
informatico AIDA
al
momento dell'accettazione della
dichiarazione doganale

L'AGENZIA

DOGANE

MONOPOLI

- L'OPERATORE ECONOMICO
- IL CITTADINO



L'operatore economico

□ Servizi online

- Servizio Telematico Doganale - E.D.I.
- Intrastat
- Tariffa doganale TARIC
- Controllo online Partite IVA comunitarie
- Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)**
- Il sito 'E-learning Academy' dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

□ Accise

Ti trovi in: [Home](#) - [Dogane](#) - [L'operatore economico](#) - [Servizi online](#) - [Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito \(MRN\)](#)

Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)

Movimento di Esportazione

- ▲ Italia (MRN rilasciati da uffici italiani)
- ▲ Unione Europea

Movimento di Transito

- ▲ Nazionali (l'ufficio di partenza e di destinazione sono entrambi nel territorio italiano)
- ▲ Internazionali

L'AGENZIA

DOGANE

MONOPOLI



Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [e-customs.it](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti](#) - [I progetti di AIDA](#) - [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.

Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti.

Digitare l'MRN:

L'AGENZIA

DOGANE

MONOPOLI



Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [e-customs.it](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti](#) - [I progetti di AIDA](#) - [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

MRN: 14ITQR4020000013E7

Ufficio di esportazione: **IT055100 - LIVORNO**

Ufficio di uscita effettivo: **IT055100 - LIVORNO**

Uscita conclusa in data: **14/01/2014**



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

[Home](#) | [Contatti](#) | [Mappa](#) | [FAQ](#) | [Area Riservata](#) ▼ | [RSS](#) | [UK](#) ▼ | [FR](#) ▼

Cerca:

L'AGENZIA

DOGANE

MONOPOLI



Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [e-customs.it](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti](#) - [I progetti di AIDA](#) - [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

MRN: 13ITQ0F1T0009480E1

Ufficio di esportazione: IT308100 - CIVITANOVA MARCHE

Ufficio di uscita effettivo: DE002956 - WUPPERTAL-WEST

Uscita conclusa in data: 19/04/2013

Rilevate difformità



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Click on tools to convert
PDF documents to Word
Excel.

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

MRN: 11ITQYG1T0661263E3

Ufficio di esportazione: IT278100

Ufficio di uscita effettivo: IT069104 - VOLTRI

Esportazione scaduta in data: 19/03/2012

ESITO NEGATIVO

Nel caso in cui il sito risponda con i seguenti esiti:

Operazione in attesa di visto uscire

Operazione scaduta

Si devono predisporre le cosiddette prove alternative dell'avvenuta export

TRASCORSI 90 GIORNI

La dogana di esportazione
allo scadere del 90° giorno

procede ad attivarsi
presso il dichiarante o l'esportatore

per avere notizie
in merito all'operazione di
esportazione in corso

o, se del caso,
presso la dogana di uscita dichiarata

TRIANGOLAZIONI

Nessun cambiamento interviene per le triangolazioni

(nota 3945 del 27.06.07 Agenzia dogane)

dove l'apposizione del visto doganale sulle fatture commerciali del primo fornitore deve intendersi invariata.

In alternativa

il primo cedente potrà richiedere al promotore copia del DAU (con relativo MRN appurato) nel quale in casella 44 vengano indicati gli estremi della fattura di prima vendita

I CORRIERI ESPRESSI

Con circolare 16/D del 11.05.11 i corrieri espressi l'Agenzia delle Dogane ha concesso ai corrieri espressi di comunicare agli esportatori:

Indicazione del codice MRN

Valore dichiarato

“verifica della chiusura del codice MRN sul portala AIDA